

telefono
fax
e-mail

Via Santa Maria 6
C.P.48
091 935 21 50
091 935 21 51
info@bedano.ch

Funzionario
incaricato

Curzio Sasselli

Telefono
e-mail

091 935 21 50
curzio.sasselli@bedano.ch

Bedano, 24 aprile 2018

Messaggio Municipale no. 04/2018 concernente l'adozione di un nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Gentile signora Presidente, Egregi signori Consiglieri,

a seguito dell'entrata in vigore, a livello cantonale, dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio di causalità, nonché, a livello federale, di alcune nuove normative in materia, i Comuni sono chiamati a rivedere i loro regolamenti sulla gestione dei rifiuti.

Il Municipio ha ritenuto di sostituire l'attuale ordinamento in materia con un nuovo documento compatibile con il principio di causalità, sulla base di un regolamento modello redatto dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati del Dipartimento del territorio.

Dal profilo sostanziale la principale novità consiste nel sistema di finanziamento – reso obbligatorio dai nuovi artt. 18 e seguenti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (OALPAmb) – strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti. Secondo il nuovo ordinamento tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base (art. 18a), mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo (art. 18b). Questo sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle raccolte separate.

Il termine entro il quale i Comuni devono adeguare i loro regolamenti comunali è del 30 giugno 2019, ma l'Esecutivo comunale ha ritenuto, per una questione di praticità, di proporre l'entrata in vigore delle nuove disposizioni con il 1° gennaio 2019, evitando così oneri inutili dovuti ad una doppia fatturazione.

Fatte queste premesse, vi formuliamo alcune considerazioni sui singoli articoli del regolamento, dove una spiegazione si ritiene opportuna.

Art. 2 – Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015. La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolar modo per motivi di costi ed efficienza.

Art. 4 – Definizione

La norma riprende le definizioni contenute nell'OPSR, Nell'OTRif e nell'OLTRif.



Art. 5 – Obbligo dei detentori di rifiuti

Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 3 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia e erba.

Art. 6 – Eccezioni e modalità particolari di consegna

Nell'ordinanza d'applicazione si dovranno chiarire le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In particolare andranno specificati i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 3.

Nella decisione di dispensa di cui al cpv. 1 il Municipio può pure prevedere l'esonero, parziale o totale, della tassa base di cui all'art. 15.

Art. 7 – Divieti

Lettera e): il divieto di consegna relativo alle neofite invasive ai senti dell'allegato 2 OEDA è esteso anche al compostaggio decentralizzato (cfr. art. cpv. 3), mentre gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, salvo eccezioni, quali avanzi di cucina cotti misti, carne, pesce, formaggio, salse, minestre, ossa e gusci di molluschi (l'elenco non è esaustivo, ma comprende i principali rifiuti organici che possono presentare problematiche varie quali problemi di compostazione e il richiamo di animali indesiderati).

Art. 8 – Raccolta dei rifiuti urbani

Nel cpv. 1 sono elencati unicamente gli elementi essenziali. Il Municipio avrà modo di precisare nell'ordinanza altri aspetti organizzativi del servizio di raccolta.

Ai cpv. 2 e 3: se per motivi legati alle caratteristiche della strada d'accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso dell'automezzo di raccolta o presso i centri di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.

Art. 9 – Utenti autorizzati

Oggetto di specifiche autorizzazioni possono essere ad esempio coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede e che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività (es. giardinieri, imprese di trasloco, ...).

Art. 10 – Imballaggi, contenitori e esposizione

Per imballaggi si intende essenzialmente sacchi della spazzatura. In caso di tassa causale sul volume ci si riferisce ai sacchi ufficiali autorizzati mentre in caso di tassa causale sul peso i sacchi possono essere di vario genere in quanto il costo causale viene riscosso sul peso. Di principio i sacchi ufficiali devono essere disponibili in vari formati.



Art. 11 – Rifiuti esclusi dalla raccolta

L'elenco non è esaustivo e comprende le principali categorie nelle quali si sono riscontrate delle richieste. L'esclusione è riferita alla raccolta ordinaria da parte del Comune.

Art. 12 - Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Cpv. 3: nell'ordinanza devono essere stabiliti dei quantitativi soglia riferiti al termine "modeste quantità di rifiuti".

Art. 13 – Sospensione del servizio

Nell'ordinanza dovranno essere specificati gli eventi di forma maggiore.

Art. 14 - Principio

Cpv. 3: Il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv. 3 LALPAmb. La possibilità di dedurre costi tramite accredito interno deve essere limitata esclusivamente ai costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa (es. costi relativi ai rifiuti depositati nei cestini pubblici).

Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere del 100%.

Art. 15 – Tassa base

Il Municipio ha cercato di privilegiare il sistema più semplice da gestire amministrativamente, riducendo al minor numero possibile le categorie, come da invito dell'Autorità cantonale. Per le economie domestiche sono state delineate due categorie. L'ammontare della tassa è suddiviso in: persona singola e economica domestica formata da due o più persone.

Per le residenze secondarie, dovendo essere conforme al principio di equivalenza, sarà applicata la tassa base come per le economie domestiche composte da una persona.

Per le persone giuridiche sono state definite due categorie: quelle da 1 a 10 dipendenti e quelle oltre 10 dipendenti.

Art. 16 – Tassa sul quantitativo

Il Municipio ha ritenuto di applicare due sistemi di tassa variabile: quella sul quantitativo e meglio "tassa sul sacco" per la zona residenziale e quella sul peso per le zone lavorative, sistema già praticato attualmente.

Art. 17 – Altre tasse causali

Il Municipio ha ritenuto, considerato che non vi è alcun obbligo d'imposizione specifica, di non applicare dei tributi separati per questo tipo di rifiuti, considerato che rientrano nel pacchetto d'offerta forfetario praticato dall'Ecocentro Serta di Lamone, al quale i residenti/domiciliati nel Comune già fanno capo.

Art. 18 – Esigibilità

Si rammenta che l'interesse di mora, se non stabilito diversamente, è pari al 5% (art. 73 cpv. 1 CO).



Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione che vi necessitasse in sede d'esame, inviamo l'onorando Consiglio Comunale a voler

d e l i b e r a r e :

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Con la massima stima.

Il Sindaco:

Dario Frascina

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO



Il Segretario:

Curzio Sasselli

Risoluzione municipale no. 732 del 23 aprile 2018



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Capitolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Bedano, nonché il relativo finanziamento.
 2. Questo si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.
- Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
 2. Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- Art. 3 Compiti del Comune
1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
 2. In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, il Comune promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azione nelle scuole, campagne anti "littering", eccetera).
 3. Il Municipio può delegare la realizzazione di specifici compiti a consorzi e/o ditte private.
- Art. 4 Definizione
1. Sono urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
 - a) I rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) I rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) Le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
 2. I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
 3. Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza federale sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traf-



fico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

- Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
1. I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
 2. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
 3. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
 4. I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
 5. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
 6. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.
- Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
1. In casi particolari il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
 2. Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
 3. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.
- Art. 7 Divieti
- Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:
- a) immettere rifiuti, anche tritati o diluiti, nelle canalizzazioni;
 - b) abbandonare sul terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
 - c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
 - d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
 - e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ordinanza federale sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA).



Capitolo II

Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
1. Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
 - per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
 - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
 2. La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
 3. In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.
- Art. 9 Utenti autorizzati
1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.
I punti/centri di raccolta siti all'interno del perimetro della zona residenziale sono destinati esclusivamente alle persone fisiche domiciliate/residenti o giuridiche residenti con sede all'interno delle zone di piano regolatore: nucleo villaggio (NV), nucleo tamponamento (NT), residenziale (R2e e R3) e agricola (AG). È vietato l'utilizzo da parte delle persone giuridiche con sede nelle zone di piano regolatore: artigianale (AR) e industriale (J2) dove vige il sistema di tassazione sul peso e non sul volume.
 2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.
- Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione
1. I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
 2. Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
 3. Per stabili abitativi con più di 20 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali/industriali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 1'000 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.
 4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta.
1. Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);



- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio, pile, batterie;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-inflammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l) pneumatici;
 - m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
 3. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III

Finanziamento

Art. 14 Principio

1. Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
2. Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo o peso (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti



non imputabile ai cittadini.

4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
2. Sono assoggettate alla tassa base: tutte le persone fisiche domiciliate/residenti; le persone giuridiche aventi sede nel Comune e i proprietari delle residenze secondarie.
L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
3. Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:
 - a) persone fisiche da fr. 100.00 a fr. 200.00
 economie domestiche composte da una persona domiciliata/residente
 - b) persone fisiche da fr. 200.00 a fr. 300.00
 economie domestiche composte da due o più persone domiciliate/residenti
 - c) persone fisiche (per unità abitativa) da fr. 100.00 a fr. 200.00
 proprietari di residenze secondarie
 - d) persone giuridiche (fino a 10 dipendenti) da fr. 150.00 a fr. 250.00
 Zona di Piano regolatore: AR e J2
 - e) persone giuridiche (oltre 10 dipendenti) da fr. 300.00 a fr. 400.00
 Zona di Piano regolatore: AR e J2
 - f) persone giuridiche (fino a 10 dipendenti) da fr. 150.00 a fr. 250.00
 Zona di Piano regolatore: NV, NT, R2e, R3 e AG
 - g) persone giuridiche (oltre 10 dipendenti) da fr. 300.00 a fr. 400.00
 Zona di Piano regolatore: NV, NT, R2e, R3 e AG
 - h) esercizi pubblici (per posto a sedere e letto) da fr. 30.00 a fr. 50.00
 Zona di Piano regolatore: AR e J2
 - i) esercizi pubblici (per posto a sedere e letto) da fr. 30.00 a fr. 50.00
 Zona di Piano regolatore: NV, NT, R2e, R3 e AG
 - j) edifici pubblici (fino a 10 dipendenti) da fr. 150.00 a fr. 250.00
 Zona di Piano regolatore: AEP
 - k) edifici pubblici (oltre 10 dipendenti) da fr. 300.00 a fr. 400.00
 Zona di Piano regolatore : AEP

Art. 16 Tassa sul quantitativo / peso

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti



prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

La tassa sul peso è determinata in funzione dei chilogrammi di rifiuti prodotti dalle persone giuridiche site nelle zone di piano regolatore artigianali e industriali (AR e J2) ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili.

2. La tassa sul quantitativo (volume) è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

La tassa sul peso è prelevata dal produttore di rifiuti in base ai chilogrammi di rifiuti prodotti dalle persone giuridiche inserite nelle zone di piano regolatore artigianali e industriali (AR e J2) e destinate al lavoro.

3. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo (volume) entro i limiti stabiliti dal Cantone.
4. Per i bambini, fino e compreso l'anno di compimento dei 2 anni d'età è fornito gratuitamente un numero di 30 sacchi ufficiali, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 17 Altre tasse causali

1. Per lo smaltimento degli scarti vegetali la tassa, per i residenti/domiciliati, è compresa nel tributo base e la consegna deve essere fatta direttamente alla piazza di raccolta stabilita.

Gli scarti vegetali, provenienti dalle persone giuridiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.

2. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, per i residenti/domiciliati, è compresa nel tributo base e la consegna deve essere fatta direttamente alla piazza di raccolta stabilita.

I rifiuti ingombranti, provenienti dalle persone giuridiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.

Art. 18 Esigibilità

1. La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base è prelevata pro rata temporis.
2. In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
3. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV

Norme finali

Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione

1. Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri



-
- eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e art. 24 RaLOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso vegli affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
 3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
 4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
 5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- Art. 20 Rimedi giuridici
1. Le decisioni sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
 2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- Art. 21 Contravvenzioni
1. Conformemente all'art. 145 LOC sono riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.
- Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 19 dicembre 2005, ratificato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni il 28 aprile 2006 (risoluzione 18-RE-9130) e ogni precedente disposizione in materia.

